

F

LIBRETTO PERSONALE DI PAGA

Modello approvato
dal Ministero d'Agricoltura, Industr. e Commercio
(Art. 31 del Regolamento 13 Marzo 1904 N. 141 per gli
infortuni degli operai sul lavoro).

rilasciato a

figlio di

elencato nel libro di matricola della Ditta:

col N.

Si raccomanda agli industriali ed imprenditori e agli operai di leggere le istruzioni stampate in fine del presente libretto.

IL MINISTRO

DI

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'articolo 31 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge — testo unico — 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ;

DECRETA:

ART. 1.

Il libretto personale di paga da rilasciarsi agli operai, ai termini dell'articolo 31 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, dev'essere conforme al modello unito al presente decreto, munito del visto di approvazione.

ART. 2.

Gli imprenditori e gli industriali che commettono per loro conto la stampa dei libretti personali di paga, devono curare sotto la loro responsabilità, che questi siano conformi al modello approvato col presente decreto.

Gli esercenti di tipografie che assumono, a scopo di vendita, la stampa dei libretti personali di paga, devono tenere a disposizione degli imprenditori e industriali che ne facessero richiesta un modello dei libretti stessi, munito del visto di approvazione e del bollo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Dato a Roma, addì 15 Agosto 1904.

Il Ministro
RAVA.

LIBRETTO DI PAGA

rilasciato a Dallo Maria Margherita
figlio di Carlo
nato in Rovato Casarone
il giorno 8 del mese di Febbraio
dell' anno 1909
domiciliato in Rovato Casarone
residente in Pont Casarone

Firma dell'industriale e dell'imprenditore che rilascia il libretto

P. Ulivabery
M. P. A. LIBRA DI PONTI

Indicazioni sul conto del titolare:

Stato civile Nubile
Professione o mestiere Libraio

DITTA MANIFATTURA DI POME

esercente (1) COTONIFICIO

Comune (2) di MONT CAVAVESE Provincia di TORINO

DATA DELLA PAGA		NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESE eventualmente sostenute a proprio carico dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
Anno 19	23		in denaro — Lire	in natura — Lire		
Mese	Giorno					
Maggio	15	8	40		130	D'jeiro
	30	19	84		270	

4

5

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.
 (2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

DITTA MANIFATTURA DI PONT

esercente (1) _____

COTONIFICIO

Comune (2) di **PONT CAVAVESE**

Provincia di **TORINO**

DATA DELLA PAGA		NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESE eventualmente sostenute a proprio carico dall'operaio per l'esecuzione del lavoro		FIRMA della persona che fa la paga
Anno 19	Mese		in denaro — Lire	in natura — Lire	—	—	
25	Evo	11	77	-	-	2 70	<i>[Signature]</i>
30	Bo	19	109	30	-	3 55	
25	Lugli	6	59	35	-	2 90	
31	Bo	19	108	35	-	3 55	
24	@dost	14	128	50	-	4 05	6
31	Bo	19	109	98	-	3 55	2
25	Bo	13	124	55	-	3 55	4
30	Bo	13	191	20	-	3 55	2
25	@dost	13	124	00	-	4 05	4
31	Bo	13	139	70	-	4 05	4
25	Bo	14	149	10	-	4 05	4
30	Bo	11	99	65	-	2 70	4

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.

(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

DITTA

MANIFATTURA DI PONTI

esercitante (1)

COTONIFICIO

Comune (2) di

PONT CAVAVESE

Provincia di

TORINO

DATA DELLA PAGA		NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESE eventualmente sostenute a proprio carico dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
Anno 19	Mese		in denaro — Lire	in natura — Lire		
1926	10	11	104	85	355	Djeiro
	31	53	53	80	290	h
1926	11	19	194	90	355	h
	30	83	90	60	270	h

1926	12	11	117	45	355	h
	27	9	96	90	270	h
1927	1	9	78	70	270	3
	31	10	178	78	400	h
1927	1	13	149	20	400	h
	30	11	140	60	400	h
1927	1	10	141	60	400	h
	31	10	115	00	355	h

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.

(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercitante di esse.

DITTA MANIFATTURA DI PONT

esercizio (1) _____ COTONIFICIO _____

Comune (2) di PONT CAVAVESE Provincia di TORINO

DATA DELLA PAGA Anno 19 <u>26</u>		NUMERO delle giornate effettive e delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESE eventualmente sostenute a proprie cariche dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
			in denaro — Lire	in natura — Lire		
Gen	18	10	117	70	3 50	Deina
	30	12	140	70	4 00	"
Mag	11	9 1/2	119	90	3 00	"
	31	13	140	50	4 00	"
Mag	14	13	148	90	4 00	"
	31	11	118	30	3 00	"
Gi	18	13	143	00	4 00	"
	30	10 1/2	135	00	4 00	"
Gi	18	11	127	50	4 00	"
	30	19	133	50	4 00	"
Gi	18	11	125	80	4 00	"
	30	10	120	-	3 50	"

10

11

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.
 (2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercitante di esse.

DITTA MANIFATTURA DI PONT

esercente (1) _____

COTONIFICIO

Comune (2) di PONT CAVAVESE

Provincia di TORINO

DATA DELLA PAGA		NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESE eventualmente sostenute a proprie cariche dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
Mese	Giorno		in denaro Lire	in natura Lire		
Dic	15	13.	161	85	400	[Signature]
	31	12	145	80	400	
Gen	15	13	161	00	400	[Signature]
	31	15	117	00	350	

12

Feb	10	13	135	90	400	[Signature]
	28	10	110	10	350	
Mar	10	10	127	50	350	[Signature]
	31	9	106	40	350	
Apr	10	10	141	80	400	[Signature]
	30	12	134	90	400	
Mag	14	10	116	10	400	[Signature]
	31	8	95	-	350	

13

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.

(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

DITTA FABBRICAZIONE DI PONTI

esercente (1) _____ **COTONIFICIO**

Comune (2) di CAVAVESE **Provincia** di TORINO

DATA DELLA PAGA		NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESE eventualmente sostenute e proprie cariche dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
Anno 19	Mese		in denaro — Lire	in natura — Lire		
92	11		130-		450	Affina
30	11		122 50		405	
30	6 ⁵		81 25		300	
		Saldo suo avere				

14

SEZIONE FILATURA						
Il Direttore						

15

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.
 (2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

DITTA

SEDE SOCIALE (1)

COMUNE (2) di

Provincia di

DATA DELLA PAGA Anno 19	Mese	NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 13 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESE eventualmente sostenute a proprio carico dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
			in denaro — Lire	in natura — Lire		

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.
(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esecante di esse.

DITTA

esercente (1)

Comune (2) di Provincia di

Mese	Giorno	NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		SPESA eventualmente sostenuta a proprio carico dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
			in denaro — Lire	in natura — Lire		

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.
 (2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati ; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

DITTA

esercitante (1)

Comune (2) di

Provincia di

DATA DELLA PAGA ANNO 19		Mese	NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operato)		SPESA eventualmente sostenute a proprio carico dall'operato per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
				in denaro Lire	in natura Lire		

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.

(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercitante di esse.

DITTA

esercente (1)

Comune (2) di

Provincia di

Mese	giorni	NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operario)		SPESE eventualmente sostenute a proprio carico dall'operario per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
			in denaro Lire	in natura Lire		

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.
(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

DITTA

esercizio (1)

Comune (2) di

Provincia di

DATI DELLA PAGA		NUMERO delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operajo)		SPESE eventualmente sostenute - proprie cariche dall'operajo per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
Mese	Giorno		in denaro - Lire	in natura - Lire		

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.

(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

Istruzioni per gli imprenditori ed industriali.

Ogni capo o esercente di imprese, industrie o costruzioni, deve, prima del 16 ottobre 1904, rilasciare a proprie spese un libretto personale di paga a ciascuno dei propri operai, quando questi non ne sia provveduto.

Il libretto deve essere conforme al presente modello.

Quando il libretto sia esaurito, l'imprenditore o l'esercente deve fornirne un altro, sempre a proprie spese; quando sia smarrito, l'imprenditore lo fornirà contro rimborso, a carico dell'operaio, della spesa, in misura non superiore a 10 centesimi.

Il libretto rimane in possesso dell'operaio e sarà adoperato fino a quando non sia esaurito, anche se l'operaio presti l'opera sua in imprese o industrie diverse.

PERÒ CHI ASSUME IN SERVIZIO UN OPERAIO GIÀ FORNITO DEL LIBRETTO AVRÀ CURA DI APPORRE, SOTTO L'ULTIMA SCRITTURA FATTA DALL'INDUSTRIALE O IMPRENDITORE PRESSO IL QUALE L'OPERAIO ERA PRECEDENTEMENTE OCCUPATO, L'INDICAZIONE DELLA PROPRIA DITTA O RAGIONE SOCIALE DELL'INDUSTRIA O IMPRESA ESERCITATA E DELLA SEDE DELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE O DELLA IMPRESA, e queste indicazioni dovranno essere ripetute in principio di ogni facciata.

Istruzioni per gli operai.

Gli operai devono:

a) **CONSERVARE CON LA MASSIMA CURA QUESTO LIBRETTO.** Essi devono tener ben presente che questo libretto costituisce il documento più importante che possono, in caso di infortunio, esibire per ottenere il pagamento dell'indennità nella misura realmente dovuta. Epperò sarà loro premura di vigilare ed accertare che le relative scritturazioni vi sieno fatte in tempo debito e con esattezza dagli imprenditori o industriali, o dai loro preposti;

b) **DENUNCIARE IMMEDIATAMENTE AL CAPO O ESERCENTE DELL'IMPRESA, INDUSTRIA O COSTRUZIONE, O ALLA PERSONA CHE HA LA DIREZIONE O LA SOVRIGLIANZA DELLO STABILIMENTO, OGNI INFORTUNIO DA CUI SIANO COLPITI, ANCHE SE DI MINIMA ENTITÀ, E ANCHE SE NON LI OBBLIGHI AD ABBANDONARE IL LAVORO (art. 81 Regolamento).** Non di rado avviene infatti che lesioni, a bella prima giudicate lievissime, abbiano in seguito gravi

conseguenze; ed è noto come anche una leggera scalfitura può essere tramite di infezione, se non venga subito disinfettata con materiale antisettico di cui dev'essere all'uopo fornito ogni stabilimento industriale ed ogni cantiere;

c) SOTTOSTARE ALLE VISITE DI CONTROLLO CHE L'ISTITUTO ASSICURATORE CREDA NECESSARIE.

Inoltre l'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutare, dietro richiesta ed a spese dello stesso Istituto assicuratore;

a) di prestarsi ad una o più visite da effettuarsi dal proprio medico curante o da altro medico di sua fiducia, in contraddittorio del medico fiduciario dell'Istituto assicuratore;

b) di entrare in appositi Istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio (art. 103 Regolamento).

Finchè l'operaio si rifiuta di fare quanto l'Istituto assicuratore richiede a norma delle disposizioni sopra riportate, gli viene sospeso il pagamento della indennità giornaliera per la inabilità temporanea e non gli viene liquidata la indennità per inabilità permanente eventualmente spettantegli, non potendo addivenirsi a questa liquidazione che quando siano accertate le conseguenze definitive dell'infortunio.

Assistenza medica e certificati di medici.

In ogni infortunio, il capo o esercente della impresa, industria o costruzione, è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica e per il certificato medico da unirsi alla denuncia di infortunio (art. 9 della Legge).

Le amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso, verso chi di diritto, delle spese di ospedalità (art. 150 del Regolamento).

La spesa per i certificati medici successivi di continuazione di cura e per il certificato medico definitivo è a carico degli Istituti assicuratori (art. 149 Regolamento).

Contratto di Assicurazione.

Il capo o l'esercente della impresa, industria o costruzione, deve sempre tenere nello stabilimento o nel cantiere l'originale del contratto di assicurazione o una copia di esso, con-

forme all'originale, e deve fornire all'operaio, al suo rappresentante, o agli aventi diritto, tutte le indicazioni e gli schiarimenti in ordine al contratto stesso, dei quali abbiano bisogno per fare valere le loro ragioni verso l'Istituto assicuratore.

Deve anche consentire, quando ne abbia richiesta, che, le persone preindicate nel capoverso precedente traggano copia del contratto di assicurazione (art. 120 Regolamento).

Pagamento delle indennità agli operai feriti.

Avvenuto l'infortunio, l'operaio che ne è stato colpito e che ha dovuto rimanere assente dal lavoro per più di cinque giorni, ha diritto che entro il più breve termine possibile, e in ogni caso non più tardi del ventesimo giorno da quello dell'infortunio, gli sia pagata dall'Istituto assicuratore la indennità giornaliera per la inabilità temporanea (art. 104 Regolamento).

A questa disposizione è fatta eccezione solo nel caso che l'Istituto assicuratore, o perchè non ravvisi nel fatto che produsse la lesione i caratteri dell'infortunio sul lavoro o per altri motivi, ritenga di non essere obbligato a pagare le indennità stabilite della legge (art. 105 Regolamento); nel qual caso l'Istituto non è obbligato a pagare l'indennità per inabilità temporanea e deve renderne avvertito l'operaio, specificando i motivi predetti.

La indennità giornaliera per la inabilità assoluta temporanea deve continuare ad essere corrisposta in via posticipata, a periodi non eccedenti i sette giorni, finchè l'operaio sia nella impossibilità di recarsi al lavoro, se questa impossibilità non dura più di 90 giorni; se dura più di 90 giorni, la indennità continua, per i giorni successivi, ad essere corrisposta fino a concorrenza di nove decimi della indennità definitiva che l'Istituto assicuratore ritiene dovuta (art. 104 Regolamento).

Le indennità corrisposte oltre i 90 giorni sono sempre considerate come provvisionali e sono quindi dedotte dall'indennità definitiva, quelle invece pagate nei primi 90 giorni sono considerate come provvisionali e dedotte dall'indennità definitiva, soltanto quando l'infortunio, dopo un certo periodo di infermità, sia seguito da morte.

Ricevuto il certificato medico definitivo, ed accertati la specie ed il grado dell'inabilità, l'Istituto assicuratore nel più

breve termine, comunica all'operaio ferito la misura dell'indennità liquidatagli, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione (art. 107 Regolamento).

Se l'operaio accetta la liquidazione, ne dà notizia all'Istituto assicuratore, il quale ha l'obbligo di provvedere al pagamento della indennità entro otto giorni da quello in cui riceve la notizia.

Se invece non accetta la liquidazione, comunica all'Istituto assicuratore, con lettera raccomandata o della quale abbia ritirato ricevuta, i motivi per i quali non l'accetta; e non ricevendo risposta nel termine di 15 giorni da quello della spedizione della lettera raccomandata o dalla data della ricevuta, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nell'art. 13 della legge, oppure, qualora la controversia verta, come il più delle volte accade, sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, può mettersi d'accordo con l'Istituto assicuratore per definirne la risoluzione con atto da omologarsi dal Tribunale civile, ad un collegio di arbitri composto di tre medici, secondo dispone l'art. 115 del Regolamento. Ed è a sperarsi che gli operai si persuadano della convenienza di seguire questa seconda via, imperocché quando si tratta di determinare se la lesione abbia realmente prodotto la morte dell'operaio, oppure se abbia abolito la funzionalità delle membra, arti od organi lesi, o li abbia resi soltanto parzialmente inservibili, meglio conviene rimettersi ad un giudizio di periti medici, che possono decidere come amichevoli compositori con economia di tempo e di spesa, anziché seguire la lunga e costosa procedura giudiziaria.

Stabilito di comune accordo o in via contenziosa, l'ammontare della indennità dovuta, qualora si tratti di inabilità permanente assoluta o di inabilità permanente parziale così grave da avere per conseguenza se non effettiva, potenziale, una riduzione, non inferiore al 50 per cento, del salario percepito prima dell'infortunio, l'indennità è versata, a cura dell'Istituto assicuratore, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai (art. 15 Legge), dalla quale l'operaio riceve:

a) fino alla scadenza del termine di due anni dal giorno dell'infortunio, un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versata;

b) successivamente, una rendita vitalizia corrispondente alla parte di indennità che, computati i relativi interessi, rimane, dopo dedotti i sussidi precedentemente pagati.

L'operaio che vuole ottenere il pagamento della indennità in capitale non può domandarlo che dopo scaduto l'accennato termine di due anni dal giorno dell'infortunio, ed entro 15 giorni da questa scadenza o dalla definizione del giudizio di revisione che fosse tuttora in corso.

La domanda in carta semplice, deve essere presentata al Pretore nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato e devono esservi specificati i motivi che la giustificano.

Pagamento delle indennità

agli aventi diritto in caso di morte dell'operaio.

Il diritto all'indennità in caso di morte dell'operaio è limitato ai più vicini congiunti, che vivevano o che si può presumere vivessero a carico del defunto, quali sono designati nell'art. 10 della Legge, testo unico.

Secondo questo articolo hanno diritto all'indennità:

a) i figli legittimi o naturali minori di 18 anni compiuti o inabili al lavoro, per difetto di mente o di corpo, e gli altri discendenti in queste stesse condizioni di età e di inabilità, a patto però per questi ultimi, che al tempo dell'infortunio vivessero a carico dell'operaio colpito dall'infortunio;

b) in mancanza di discendenti nelle accennate condizioni, gli ascendenti i quali provino che al tempo dell'infortunio vivevano a carico dell'operaio;

c) in mancanza di qualsiasi ascendente che dia questa prova, i fratelli e le sorelle minori di 18 anni compiuti o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, a patto che essi provino che erano a carico dell'operaio al tempo dell'infortunio.

Al coniuge non separato con sentenza passata in giudicato e pronunziata per colpa di esso o di entrambi i coniugi è riconosciuto il diritto a due quinti dell'indennità se concorre con discendenti; a metà se concorre con ascendenti; a tre quinti se concorre con fratelli o sorelle del defunto; all'indennità intera se non esistono altri aventi diritto. Per la ripartizione fra gli aventi diritto dell'indennità assicurata viene

adottato il criterio della proporzionalità di ogni quota, all'entità del danno risentito da ognuno di loro.

In conformità alla prescrizione dell'ultimo alinea dell'art. 10 della Legge (testo unico) sono state con Regio Decreto del 13 dicembre 1903, N. 509, approvate le Tabelle dei coefficienti per l'accennata ripartizione delle indennità.

Coloro che ritengono di trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge per aver diritto alla indennità, devono rimettere all'Istituto assicuratore, in carta libera, gli atti e documenti comprovanti questo loro diritto. E l'Istituto assicuratore notifica ad essi, entro otto giorni da quello in cui ha ricevuto questi documenti, se egli riconosca il loro diritto all'indennità e l'ammontare di questa.

Qualora sorga controversia su tale ammontare, in attesa che la controversia sia definita, gli aventi diritto ricevono dall'Istituto assicuratore a titolo di provvisionale, e a periodi non eccedenti i 15 giorni, una indennità giornaliera fino a concorrenza dei nove decimi della quota di indennità che l'Istituto stesso ritiene dovuta a ciascuno di essi. La legge non determina la misura di queste indennità giornaliere, stabilisce però che l'ammontare complessivo di esse deve corrispondere, ragguagliato a giornata, a metà del salario giornaliero che guadagnava il defunto. Se invece sorga controversia sul diritto all'indennità, nessuna provvisionale è dovuta a coloro il cui diritto sia contestato (art. 114 Regolamento).

Esenzioni da tasse.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti per il pagamento delle indennità, sono esenti dalle tasse di registro e bollo. (art. 35 Legge).

Visto: si approva il presente modello.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

R A V A .

